

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 ottobre 2011

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e in particolare l'art. 7, comma 2, secondo cui gli Stati membri devono riconoscere alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della suddetta direttiva, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla medesima direttiva;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2001» ed in particolare l'art. 29;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della direttiva 2000/43/CE, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che conferisce la legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale avverso gli atti e comportamenti discriminatori basati sul fattore razziale o etnico alle associazioni e agli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità';

Considerato che l'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo prevede l'inserimento nel predetto elenco delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;

Visto che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' per favorire l'integrazione sociale degli stranieri;

Visto che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità', e' istituito il registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, riservato agli enti e alle associazioni che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento;

Rilevata, pertanto, la necessita' di aggiornare l'elenco di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 nel quale far confluire le associazioni e gli enti iscritti in entrambi i registri al fine unico del conferimento della richiamata legittimazione ad agire in giudizio, conservando ciascun registro l'autonomia di scopi per cui e' stato previsto e istituito;

Considerato che gli enti e le associazioni di cui all'allegato hanno espressamente manifestato la volonta' ad essere inseriti

nell'elenco di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'allegato elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione basata su motivi razziali o etnici di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Art. 2

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedono periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro
per le pari opportunità
Carfagna